

TRIBUNALE DI PISTOIA - SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 700 C.P.C.

La dr.ssa **Fifetta La Verde**, nata a Mazzarino (Caltanissetta) il 4/11/1975 e residente in Siracusa Via Mercurio 5, C.F: LVR FFT 75S44 F065N, elettivamente domiciliata in Siracusa Via Paolo Caldarella 7 presso lo studio dell'Avv. Massimo Aiello, C.F.: LLA MSM 69H10 G273Q, che la rappresenta e difende per procura in calce al presente atto e che ai fini delle comunicazioni di Cancelleria indica il telefax 0931- 413765 e l'indirizzo di posta elettronica certificata avv.massimoiello@pecsr.it, espone:

La ricorrente è docente di scuola primaria immessa in ruolo nella fase C del piano straordinario di assunzioni disposto ai sensi del comma 98 della L. 107/15, cosiddetta della buona scuola. Lo scorso anno scolastico aveva indicato, per il triennio 2014-2017, le sedi di eventuale preferenza per l'assegnazione della cattedra, venendo conseguentemente immessa in ruolo d'ufficio, tra le sedi nazionali disponibili, presso l'Ambito Territoriale di Pistoia, decima provincia nella classificazione delle precedenze indicata in domanda, ben lontana dalla sua città di residenza (Siracusa), dove ha preso servizio sin dall'1/12/2015.

Dopo aver tollerato gli innumerevoli disagi che tale scelta ha provocato nel suo ambito familiare, da cui è stata costretta ad allontanarsi, essendo peraltro genitore di una figlia adottiva, ha inoltrato, ai sensi del CCNI dell'8/4/2016 e dell'O.M. n° 241/16, domanda di mobilità territoriale per l'anno scolastico 2016-2017 ai fini del proprio trasferimento interprovinciale a Siracusa, indicando il punteggio base detenuto di 61 punti nonché il diritto di precedenza spettante ex art. 21 L. 104/92, con



l'obiettivo di ottenere peraltro il ricongiungimento col familiare, indicando dunque la preferenza per gli ambiti della Sicilia e poi della Toscana.

In data 29/7/2016 i dirigenti di tutti gli Ambiti Territoriali hanno pubblicato i rispettivi decreti con cui hanno disposto i trasferimenti ed i passaggi (Fasi B, C e D di cui all'art. 6 CCNI) del personale docente della scuola primaria della propria provincia per l'anno scolastico 2016-2017. Da detti decreti, nonché dalla mail pervenutale in pari data, la ricorrente ha tuttavia appreso non soltanto di non essere stata trasferita in mobilità a Siracusa, poiché assegnata nuovamente a Pistoia – Ambito 020 -, ma altresì, segnatamente dal Decreto del Dirigente di Siracusa, che in provincia di Siracusa, in maniera palesemente illegittima, erano stati trasferiti tanti altri docenti vantanti un punteggio di gran lunga inferiore al suo e soprattutto, circostanza di maggiore gravità, non titolari di diritti di precedenza quale quello detenuto dalla dr.ssa La Verde, normativamente operante ai sensi dell'ordinanza ministeriale n° 241/16, in quanto come detto affetta da disabilità ex art. 21 L. 104/92.

Atteso che il suo mancato trasferimento in mobilità presso la Provincia di Siracusa non può che essere dovuto ad un errore commesso dal M.I.U.R. nella valutazione dei titoli e delle precedenze in capo alla stessa, evidentemente imputabile ad un malfunzionamento del sistema di elaborazione della graduatoria di mobilità, attuata attraverso un algoritmo di cui non è dato conoscere le caratteristiche ed i passaggi predisposti ma che sicuramente non ha tenuto conto di tutti i requisiti detenuti dai candidati - non potendosi ritenere possibile il trasferimento presso la provincia di Siracusa, in suo luogo, di altri docenti vantanti minore punteggio e persino



in assenza di diritto di precedenza -, la ricorrente, ai sensi dell'art. 17 CCNI e 12 O.M. 241/16, ha proposto reclamo con pec del 5/8/16, indirizzata sia al MIUR che agli Ambiti Territoriali di Pistoia e Siracusa, richiedendo la rettifica in via amministrativa dei predetti decreti, ed in particolare quello di Siracusa non contemplante l'inserimento del suo nominativo nell'elenco del personale in mobilità.

A detto tempestivo reclamo non ha fatto seguito il dovuto riscontro da parte degli Uffici interessati, che peraltro, proprio al fine di evitare che una svista od un errore costringa il docente a far armi e bagagli e trasferirsi lontano oltre 1.000 Km – nel caso di specie – dalla famiglia e dal luogo di residenza, andava emesso entro dieci giorni dal ricevimento del reclamo medesimo. Ancor oggi, infatti, detto reclamo, nonostante la relativa palese fondatezza, giace privo di riscontro, nel mentre la ricorrente è stata costretta a trasferirsi a Pistoia dove ha dovuto prendere servizio con decorrenza dall'1/9/2016.

Al fine di ovviare alla grave ingiustizia subita e, soprattutto, ad evitarne gli effetti pregiudizievoli che si stanno già perpetrando, la ricorrente è costretta ad adire l'Autorità Giudiziaria in via d'urgenza onde ottenere un provvedimento cautelare che inibisca il suo trasferimento in mobilità presso l'Ambito Territoriale di Pistoia e contestualmente disponga, in via anticipata al giudizio di merito che preannunzia di proporre, il suo trasferimento in mobilità presso l'Ambito Territoriale della provincia di Siracusa, sussistendo entrambi i requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* per i seguenti motivi:

1) *Fumus boni iuris*.

Sotto il profilo in esame, risulta evidente la violazione della disposizioni



collettive dettate dal CCNI dell'8/4/2016 agli artt. 6 in materia di trasferimenti in mobilità territoriale, segnatamente fase C ovvero quella in cui rientra la ricorrente, e 13, numero III, in materia di diritto di precedenza applicabile nella mobilità in favore dei soggetti con disabilità personale, nonché all'allegato 1 al medesimo CCNI laddove viene esplicitata l'effettuazione della predetta fase C in ambito nazionale.

Le disposizioni contrattuali citate, invero, consentono in sintesi la partecipazione a domanda alla mobilità territoriale dei docenti assunti nell'anno scolastico '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, da attuarsi sulla scorta di un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali indicato nell'apposita domanda, con riconoscimento del diritto di precedenza nei movimenti ai soggetti, quali la ricorrente, con disabilità ex art. 21 L.104/92 e quindi ex art. 13 del CCNI.

Analogamente ha disposto l'O.M. 241 dell'8/4/16, ma, nonostante ciò, la ricorrente, che nella domanda ha espresso ampia preferenza in favore della Sicilia, con prima preferenza per Siracusa, è stata trasferita a Pistoia a dispetto dei docenti, con minore punteggio rispetto ai punti 61 vantati dalla ricorrente e non titolari del diritto di precedenza di cui la stessa avrebbe dovuto fruire ex art. 13, n° III CCNI, che sono stati viceversa trasferiti a Siracusa con assegnazione delle relative cattedre in istituti della medesima provincia, come risulta agevolmente desumibile dalla mera lettura della graduatoria allegata al decreto di trasferimento dell'Ambito Territoriale della provincia di Siracusa.

Ciò è accaduto, evidentemente, a causa dell'inadeguatezza del sistema quest'anno adottato dal MIUR, che non è stato predisposto in maniera



corretta così da tenere conto sia dei titoli che delle precedenti spettanti ai docenti richiedenti nel disporre i trasferimenti in mobilità.

2) *Periculum in mora.*

Quanto al pregiudizio grave e irreparabile, lo stesso si manifesta in re ipsa ove si consideri, da un canto, che l'assegnazione a Pistoia risulta imm modificabile per un intero triennio, come da disposizioni di cui al CCNI, circostanza che impedisce alla ricorrente di confidare in tale periodo in un rientro a Siracusa, dall'altro, che il distacco per un così lungo tempo dal contesto familiare determinerà evidenti ripercussioni sia sul piano economico, considerate le spese da sostenere per il mantenimento a Pistoia della sola ricorrente, sia soprattutto sul delicato rapporto della stessa con la figlia adottiva Veronica, divenuta componente della famiglia della ricorrente a seguito dell'adozione internazionale disposta in data 1/7/09 ed ora nuovamente privata della vicinanza della madre costretta a permanere a Pistoia, circostanza che inevitabilmente inciderà anche sullo stato di salute della medesima ricorrente in considerazione della sua personale disabilità. Tutte conseguenze che una sentenza positiva nel merito a conclusione di un giudizio ordinario non sarebbe comunque in grado di evitare.

Per le premesse la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa,

CHIEDE

che codesto Tribunale del Lavoro di Pistoia, in accoglimento del presente ricorso, voglia assumere le seguenti statuizioni:

1) In via cautelare ed urgente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 700 c.p.c., con provvedimento reso anche inaudita altera parte, ritenuta la sussistenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, voglia



ordinare al Ministero Istruzione Università e Ricerca, all'Ambito Territoriale della provincia di Pistoia ed all'Ambito Territoriale della provincia di Siracusa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, previa sospensione dell'efficacia e/o disapplicazione dei decreti di trasferimento del 29/7/16 emessi dai Dirigenti degli Ambiti Territoriali di Pistoia e di Siracusa, l'immediato trasferimento in mobilità della ricorrente presso l'Ambito Territoriale della provincia di Siracusa in via anticipata all'instaurando giudizio di merito.

Con vittoria di spese e compensi.

Si dichiara che il giudizio ha valore indeterminabile.

Si allega in copia: 1) Domanda di trasferimento in mobilità per l'anno scolastico 2016/2017; 2) Decreto trasferimento Dirigente Ambito Territoriale di Pistoia del 29/7/16; 3) Decreto trasferimento Dirigente Ambito Territoriale di Siracusa del 29/7/16; 4) Mail del 29/7/16; 5) Reclamo del 5/8/16; 6) Pec assegnazione presso Istituto Frank Carradori di Pistoia del 24/8/16; 7) CCNI A.S. 2016/17; 8) Certificazione disabilità ricorrente; 9) Attestazione adozione internazionale dell'1/7/09.

Istanza per la determinazione delle modalità di notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

Atteso che ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c., il ricorso va notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti che, in virtù del trasferimento della ricorrente in mobilità a Siracusa sarebbero teoricamente costretti, benché in un secondo momento, a vedere preferita a loro la ricorrente nell'assegnazione della cattedra assegnata nella medesima provincia, e che



il Tribunale adito può, ai sensi dell'art. 151 c.p.c. autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli telematici, così come disposto più volte dal TAR Lazio, in via alternativa alla ordinaria notifica per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., attraverso la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si converte (ex multis TAR LAZIO n. 176/09), considerata anche l'urgenza ed il rilevante numero dei soggetti destinatari della notifica, nonché l'esistenza di un'area tematica sul sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'ufficio regionale di riferimento di agevole conoscibilità da parte dei potenziali destinatari, giustificano il ricorso a forme alternative di notifica ex art. 151 c.p.c. che ne assicurino la conoscibilità della lite in tempi rapidi, la ricorrente fa istanza affinché codesto Tribunale, valutatane l'opportunità, voglia autorizzare la notifica ai controinteressati, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento nella G.U., e pertanto tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso, del decreto di fissazione di udienza e del provvedimento di autorizzazione, sul sito internet del MIUR - ambito territoriale di Siracusa e di Pistoia - e di conseguenza ordinare all'Amministrazione di compiere gli adempimenti necessari per la pubblicazione entro il termine di 20 giorni dal ricevimento della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, con deposito della prova di avvenuta pubblicazione entro il successivo termine perentorio di 10 giorni dal primo adempimento;

Siracusa-Pistoia, 8/9/2016

Avv. Massimo Aiello

